

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 aprile 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2020, n. 29.

**Adeguamento dell'ordinamento interno del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria.** (21R00041) ..... Pag. 1

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2020, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo).** (21R00054) ..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2020, n. 18.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).** (21R00055) ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 19.

**Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo.** (21R00050) ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti.** (21R00051) ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 21.

**Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.** (21R00046) ..... Pag. 8


LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 22.

**Istituzione del Premio regionale "Federico Caffè".** (21R00047) ..... Pag. 10

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 14 ottobre 2020, n. 22.

**Interventi nel settore della forestazione.** (21R00043) ..... Pag. 11





## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2020, n. 29.

**Adeguamento dell'ordinamento interno del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte I - n. 14 del 16 dicembre 2020)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali).*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il periodo: «Ferme restando le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 21, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, al Consigliere regionale che fa parte di un gruppo formato da un solo Consigliere o che, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 21, è comunque necessariamente componente di tutte le commissioni, la trattenuta, pari al 2,5 per cento sull'indennità di carica, è effettuata a partire dalla quinta assenza di ogni mese.».

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2019, n. 12 (Norme attuative dell'intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR) e ulteriori disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 in esecuzione del documento di indirizzo della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome n. 01 del 17 aprile 2019).*

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2019, le parole: «, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua proclamazione», sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2019, è inserito il seguente:

«1-bis. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa entro e non oltre centottanta giorni decorrenti dalla data della prima seduta del Consiglio regionale assemblea legislativa o, nelle ipotesi di sostituzione, dalla data in cui è disposta la surroga, la supplenza o la sostituzione. In tali casi, i contributi eventualmente trattenuti al Consigliere

sono restituiti senza interessi e rivalutazioni. La presente disposizione si applica anche al Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale o al componente della Giunta regionale che non fa parte del Consiglio regionale, eletto o nominato nell'undicesima legislatura.».

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria).*

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «individuati secondo le modalità dallo stesso definite», sono soppresse.

2. I commi 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 5-bis dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

3. Le lettere d), d-bis) e d-ter) dell'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria).*

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «rispettivamente» e le parole: «e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale», sono soppresse.

Art. 5.

*Modifica alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari).*


1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento».

Art. 6.

*Disciplina transitoria in materia d'emergenza sanitaria COVID-19 e disciplina delle assenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio regionale.*

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, sino al termine del periodo di dichiarata emergenza sanitaria, le assenze dei consiglieri o degli assessori derivanti da malattia, quarantena, isolamento fiduciario o da altre cause d'impedimento alla partecipazione conseguenti a COVID-19 sono equiparate al ricovero ospedaliero.

2. Fatta comunque salva l'eventuale possibilità di partecipare alle riunioni tramite collegamento telematico, per le finalità di cui al comma 1 ciascun Consigliere o Assessore presenta all'Ufficio di Presidenza, anche in via telematica, apposita documentazione o dichiarazione attestante la propria malattia, quarantena, isolamento fiduciario o altre cau-



se d'impedimento alla partecipazione conseguenti a COVID-19. Ricevuta tale documentazione o dichiarazione, l'Ufficio di Presidenza, a proprio insindacabile giudizio, valuta se la medesima risulti sufficiente ai fini dell'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero oppure, se necessario, ne richiede l'eventuale integrazione. L'Ufficio di Presidenza comunica agli uffici consiliari competenti i provvedimenti adottati per i relativi adempimenti.

## Art. 7.

*Norme d'interpretazione autentica*

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2019 il quale prevede che: «L'indennità differita disciplinata dalla presente legge ha la stessa natura giuridica dell'istituto di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 35 (Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali)) e all'art. 10, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e successive modificazioni e integrazioni», si interpreta nel senso che l'indennità differita, derivando anch'essa da redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, ha la «stessa natura giuridica» dell'assegno vitalizio e, pertanto, non concorre ad abbattere l'imponibile fiscale e l'eventuale trattenuta è effettuata sulla retribuzione al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

2. Il comma 11 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte in cui prevede che «Ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria è corrisposto, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, il medesimo trattamento economico dei componenti eletti consiglieri regionali» si interpreta nel senso che agli Assessori, anche nel caso in cui non facciano parte del Consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, sono corrisposte le medesime voci economiche previste dalla stessa legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni per i consiglieri regionali e gli emolumenti erogati a titolo di «rimborso spese» non concorrono, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni, a formare il reddito, «purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi».

## Art. 8.

*Norma di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

## Art. 9.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 dicembre 2020

*Il Presidente: TOTI*

(Omissis).

21R00041

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2020, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 104 Speciale del 15 luglio 2020).*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 17

Visto l'art 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 30/2 del 23 giugno 2020;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 9 luglio 2020 n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE PIANTE DI OLIVO ADULTE AI FINI DELLA LORO CLASSIFICAZIONE, RECUPERO E CESSIONE. DISCIPLINA CONCERNENTE L'ABBATTIMENTO E L'ESPIANTO DI ALBERI D'OLIVO).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente: MARSILIO*



MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE PIANTE DI OLIVO ADULTE AI FINI DELLA LORO CLASSIFICAZIONE, RECUPERO E CESSIONE. DISCIPLINA CONCERNENTE L'ABBATTIMENTO E L'ESPIANTO DI ALBERI D'OLIVO).

Art. 1.  
*Modifiche all'art. 2 della l.r. 6/2008*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo) le parole «la Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione Caccia e Pesca (di seguito denominata "Direzione Agricoltura")» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento Agricoltura».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2008 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del registro di cui al comma 1, anche ai fini dell'avvio delle procedure per la richiesta di inserimento nel registro di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 19 novembre 2012, è prevista la sezione denominata "Paesaggi Olivetati Storici", in cui sono iscritte le formazioni di ulivo che caratterizzano il paesaggio rurale. In questa categoria sono inseriti gli oliveti che svolgono funzioni ambientali, paesaggistiche e storico-culturali cui assolve la specie o che costituiscono un sistema produttivo da salvaguardare».

3. Ai commi 2 e 3 dell'art. 2 della l.r. 6/2008 le parole «la Direzione Agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento Agricoltura».

Art. 2.  
*Modifiche all'art. 4 della l.r. 6/2008*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 è sostituita dalla seguente:

«a) sia accettata la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili.»

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole «alla Direzione Agricoltura» sono sostituite dalle seguenti «al Dipartimento Agricoltura».

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole «La Direzione Agricoltura» sono sostituite dalle seguenti «Il Dipartimento Agricoltura».

4. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008 le parole «dalla Direzione Agricoltura» sono sostituite dalle seguenti «dal Dipartimento Agricoltura».

Art. 3.  
*Modifiche all'art. 5 della l.r. 6/2008*

1. All'articolo 5 della l.r. 6/2008, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La cessione delle piante di olivo può essere effettuata solo nei casi previsti dall'art. 65, punto 1, lettera a) del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

1-ter. Lo spostamento delle piante di olivo autorizzate ai sensi dell'articolo 4 comma 1 nell'ambito dello stesso appezzamento non è considerato movimentazione, ai sensi del comma 11, dell'articolo 12 del decreto ministeriale 13 febbraio 2018 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana).».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 della l.r. 6/2008*

1. All'articolo 6 della l.r. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 6, le parole «della Direzione Agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «del Dipartimento Agricoltura»;

b) alla lettera b) del comma 6, le parole «il Servizio fitosanitario regionale dell'ARSSA» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento Agricoltura»;

c) al comma 8, le parole «Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo rurale Alimentazione Caccia e Pesca» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento Agricoltura».

Art. 5.

*Modifica all'art. 7 della l.r. 6/2008*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 6/2008 è abrogato.

Art. 6.

*Abrogazioni*

1. Gli articoli 11 e 12 della l.r. 6/2008 sono abrogati.

Art. 7.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 30/2 del 23 giugno 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPISI*

(Omissis).

**21R00054**

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2020, n. 18.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).**


*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 104 Speciale del 15 luglio 2020).*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
ATTO DI PROMULGAZIONE N. 18

Visto l'art 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 30/3 del 23 giugno 2020;





IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 9 luglio 2020 n. 18

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28 (GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28 (GESTIONE DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE)

Art. 1.  
*Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 28/2017*

1. L'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Comitato consultivo regionale per la pesca). — 1. Il Comitato Consultivo Regionale per la Pesca (di seguito Comitato) svolge funzioni consultive e propositive in materia di difesa degli ambienti acquatici e di gestione della fauna ittica.

2. Il Comitato formula proposte alla Giunta regionale per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici.

3. Il Comitato è composto da:

a) assessore regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) un esperto in gestione della fauna ittica e della pesca nominato dalla Regione;

c) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

d) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta dalla Regione Abruzzo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4;

e) un rappresentante designato dalle associazioni piscicoltori operanti in Abruzzo;

f) un tecnico in rappresentanza dell'ARTA Abruzzo;

g) il dirigente del Servizio regionale competente in materia o suo delegato;

h) un dipendente della competente struttura regionale con funzioni di segretario del Comitato.

4. Partecipano alle riunioni del Comitato in qualità di invitati permanenti:

a) un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi nazionali presenti sul territorio regionale;

b) un rappresentante designato dagli Enti di gestione dei parchi e delle riserve regionali abruzzesi;

c) un rappresentante designato dai Consorzi di Bonifica dell'Abruzzo;

d) un rappresentante di ENEL GEM dell'Abruzzo;

e) un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

f) un rappresentante di ognuna delle Autorità di bacino distrettuali competenti sul territorio abruzzese.

5. Il presidente convoca il Comitato almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti di cui al comma 3.

6. Il Comitato resta in carica per la durata della Legislatura regionale.

7. Il funzionamento del Comitato non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, né per gettoni di presenza, né per rimborso spese.».

Art. 2.  
*Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della l.r. 28/2017*

1. All'art. 8 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole «in centri ittiogenici» sono sostituite dalle seguenti «con il supporto del Laboratorio, dalla Regione presso il proprio centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila. I proventi della vendita a terzi del materiale ittico prodotto sono vincolati al reimpiego presso il Centro stesso.

Parimenti vincolate al Centro sono le risorse acquisite dalla Regione dai concessionari di derivazione delle acque dai fiumi per l'assolvimento di obblighi ittiogenici»;

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) la parola «introduzione» è sostituita dalle seguenti: «immissione e la reimmissione»;

2) le parole «all'articolo 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica)» sono sostituite con le parole «all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture sono fatti pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale;

5-ter. Se dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali derivano turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento;

5-quater. I Consorzi di Bonifica e le società di gestione degli invasi effettuano variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico previa comunicazione alla Regione. Le operazioni sono svolte con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico, favorendo il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il Consorzio di Bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie.».

Art. 3.  
*Integrazione all'art. 13 della l.r. 28/2017*

1. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 28/2017 dopo le parole «anno successivo» sono inserite le seguenti: «nel quale sono riportate anche le giornate di riposo biologico e i periodi di chiusura alla pesca».



## Art. 4.

*Modifiche ed integrazioni all'art. 20 della l.r. 28/2017*

1. All'art. 20 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque di categoria A della regione è obbligatorio anche il tesserino segnacatture, avente validità annuale, rilasciato dalla Regione in collaborazione con enti territoriali e anche attraverso le associazioni piscatorie di cui all'articolo 4 o altri soggetti autorizzati, quali esercizi commerciali o centri turistici.»

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Sul tesserino regionale segnacatture il pescatore indica, prima di iniziare l'attività piscatoria, la giornata di pesca, l'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo). Sono inoltre riportate sul tesserino le catture effettuate senza rilascio.»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. I concorrenti provenienti da altre Regioni ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva di interesse nazionale regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino segna catture.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il tesserino segnacatture è rilasciato annualmente previa riconsegna del precedente entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla consegna.»;

e) al comma 12 dopo le parole «sessantacinquesimo anno di età» sono inserite le seguenti «e i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei Paesi terzi, presenti in Italia per motivi turistici».

## Art. 5.

*Modifiche ed integrazioni all'art. 24 della l.r. 28/2017*

1. All'articolo 24 della l.r. 28/2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. È vietato collocare reti e apparecchi di pesca non consentiti attraverso i fiumi o altri corpi idrici.»;

b) al comma 15 dopo la parola «pesci» sono inserite le seguenti «, rifiuti».

## Art. 6.

*Modifica all'art. 30 della l.r. 28/2017*

1. Alla lettera t) del comma 1 dell'art. 30 della l.r. 28/2017, le parole «di pesca» sono soppresse.

## Art. 7.

*Disposizioni attuative*

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 della l.r. 28/2017 è istituito dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 8.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 30/3 del 23 giugno 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPURI*

(Omissis).

**21R00055**

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 19.

**Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 114 Speciale del 5 agosto 2020)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 19

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 31/7 del 15 luglio 2020;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MEDIEVALE DELLA REGIONE ABRUZZO.


Art. 1.

*Adesione del Consiglio regionale d'Abruzzo ai progetti di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo*

1. Allo scopo di favorire le azioni di valorizzazione, di tutela e di promozione turistica del patrimonio medievale della Regione Abruzzo, il Consiglio regionale è autorizzato ad aderire ai progetti, anche di futura iniziativa, volti a sostenere la promozione e la valorizzazione del patrimonio medievale.

2. Il Consiglio regionale partecipa all'organizzazione degli eventi organizzati dai comuni della Regione Abruzzo, tramite l'Ufficio di Presidenza a cui è demandata, anche in collaborazione di altri partner istituzionali, la definizione del programma e le sue modalità di attuazione, previa pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza individua le strutture amministrative del Consiglio regionale a cui affidare le attività di supporto nell'espletamento delle attività finalizzate a consentire la sua partecipazione all'organizzazione dell'evento.

3. Il Consiglio regionale promuove campagne di catalogazione, anche in collaborazione con gli Atenei regionali, del patrimonio storico-artistico, architettonico e del-



le rievocazioni storiche di epoca medievale, anche al fine della redazione di prodotti editoriali sia scientifici che di promozione turistica.

4. L'adesione ai progetti di cui al comma 1 è deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

#### Art. 2.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato «Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale» nell'ambito della missione 1, programma 1, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020, con dotazione di euro 50.000,00. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:

*a)* missione 01, programma 01, capitolo 1109 denominato «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» in diminuzione di euro 50.000,00;

*b)* missione 01, programma 01, capitolo «Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale» in aumento di euro 50.000,00.

#### Art. 3.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

Atteso che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/7 del 15 luglio 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente:* SOSPIRI

21R00050

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX n. 114 Speciale - del 5 agosto 2020)*

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

##### ATTO DI PROMULGAZIONE N. 20

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 31/10 del 15 luglio 2020;

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

##### PROMULGA

la seguente legge:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2018, n. 2 (LEGGE ORGANICA IN MATERIA DI SPORT E IMPIANTISTICA SPORTIVA) E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

#### Art. 1.

##### *Modifica all'art. 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2018*

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva), dopo le parole «anche della terza età» sono inserite le seguenti: «o di soggetti diversamente abili».

#### Art. 2.

##### *Inserimento dell'art. 39-ter nella legge regionale n. 2/2018*

1. Dopo l'art. 39-bis della legge regionale n. 2/2018, è inserito il seguente:

«Art. 39-ter (*Disposizioni connesse all'epidemia da Covid-19*). — 1. Per il solo anno 2020, in via eccezionale, per le circostanze determinate dall'epidemia da Covid-19, le domande di contributo di cui al Titolo I, Capo II possono essere presentate entro il 31 ottobre 2020.

2. Per l'anno 2021, riguardante le domande pervenute nel 2020, la ripartizione di cui all'art. 27 è così modificata:

*a)* la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettera *a)* è pari al 2% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;


*b)* la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 6, comma 2, i cui destinatari sono quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettera *b)* è pari al 36% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

*c)* la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 6, comma 3, i cui destinatari sono quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettera *c)* è pari al 12% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

*d)* la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 7, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettera *d)* è pari al 4% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

*e)* la somma da destinare agli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12, il cui destinatario è quello indicato all'art. 3, comma 1, lettera *e)* è pari al 3% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

*f)* la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, i cui destinatari sono quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettera *f)* è pari al 5% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;





g) la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), i cui destinatari sono quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettera f) è pari all'8% della disponibilità di bilancio;

h) la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), i cui destinatari sono quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettera f) è pari al 10% della disponibilità di bilancio;

i) la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), i cui destinatari sono quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettera f) è pari all'1% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

j) la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 16, i cui destinatari sono quelli indicati all'art. 3, comma 1, lettera g) è pari al 2% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

k) la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 19, la cui competenza è riservata direttamente al servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, è pari all'1% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

l) la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato olimpico nazionale italiano, indicato all'art. 3, comma 1, lettera h) è pari al 13% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

m) la somma da destinare agli interventi di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario è il Comitato regionale Abruzzo del Comitato italiano Paralimpico, indicato all'art. 3, comma 1, lettera h) è pari al 3% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio;

3. Qualora le richieste pervenute, per uno o più degli interventi contemplati dal presente articolo, non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste, le somme non utilizzate possono essere destinate ad incrementare la percentuale assegnata agli altri interventi, con apposita deliberazione della Giunta regionale.»

#### Art. 3.

##### *Disposizioni finanziarie relative all'art. 2*

1. Per le attività di cui al Titolo I della legge regionale n. 2/2018, la dotazione finanziaria prevista al bilancio di previsione regionale 2020-2022 è incrementata, per l'anno 2020, per ulteriori euro 250.000,00.

2. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per euro 250.000,00 mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'art. 3 della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili).

3. A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

a) in aumento parte spesa: missione 6, programma 01, titolo 1, capitolo 91502 per euro 250.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 6, programma 01, titolo 1, capitolo 91472/2 per euro 250.000,00.

4. Per le attività di cui al Titolo I della legge regionale n. 2/2018, la dotazione finanziaria prevista al bilancio di previsione regionale 2020-2022 è incrementata, per l'anno 2021, per ulteriori euro 500.000,00.

5. A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza al bilancio di previsione regionale 2020-2022, esercizio 2021:

a) in aumento parte spesa: missione 6, programma 01, titolo 1, capitolo 91502 per euro 500.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 01, programma 10, titolo 1, per euro 500.000,00.

#### Art. 4.

##### *Integrazioni all'art. 3-bis della legge regionale n. 36/2001*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale 31 luglio 2001, n. 36 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo), sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La Regione Abruzzo sostiene, per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, le iniziative delle Diocesi Abruzzesi della CEAM (Conferenza episcopale Abruzzo-Molise) che assicurano e garantiscono la qualità delle attività di oratorio e similari, anche per la diffusione di attività sportive, ricreative e culturali per il tempo libero, con un contributo straordinario di euro 100.000,00. La Giunta regionale delibera le forme di incentivazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.

2-ter. L'onere derivante dal contributo straordinario di cui al comma 2 bis, quantificato in euro 100.000,00, trova copertura, per l'anno 2020, nell'ambito dello stanziamento della parte Spesa del bilancio regionale di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020 - missione 06, titolo 01, programma 04, capitolo 91511 denominato «Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli Oratori delle Diocesi dell'Abruzzo», per euro 100.000,00, mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022, esercizio 2020, in termini di competenza:


a) in aumento parte spesa: missione 6, titolo 01, programma 04, capitolo 91511 denominato «Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli oratori delle Diocesi dell'Abruzzo» per euro 100.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 12, programma 02, titolo 1, capitolo 71520/1 «Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale - Legge regionale 17 dicembre 1996, n. 135 e legge regionale 27 marzo 1998» per euro 100.000,00.»

#### Art. 5.

##### *Abrogazione della lettera g) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2019 e ulteriori disposizioni finanziarie*

1. La lettera g) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2019)) è abrogata.



2. Ai sensi dell'art. 111, comma 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, il rifinanziamento dell'art. 11 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei Centri di ricerca del settore agricolo. Interventi a sostegno del settore della Cultura e della Formazione. Interventi a favore dei comuni colpiti da avversità atmosferiche e ulteriori disposizioni urgenti. (Disposizioni in materia di protezione civile) è garantito attraverso la seguente variazione sul bilancio regionale di previsione 2020:

a) lo stanziamento della missione 00, programma 00, titolo 0 (accantonamento disavanzo) è ridotto di euro 2.900.000,00;

b) lo stanziamento della missione 11, programma 02, titolo 2 è corrispondentemente aumentato di euro 2.900.000,00.

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 30 alla legge regionale n. 14/2020*

1. Al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) le parole «diminuzione parte spesa titolo 1, missione 20, programma 01, capitolo di spesa 321940.1 denominato "Fondi di riserva per le spese obbligatorie - Art. 18 L.R.C." per euro 100.000,00» sono sostituite dalle parole «diminuzione parte spesa missione 00, programma 00, titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 100.000,00».

2. Al comma 8 dell'art. 30 della legge regionale n. 14/2020 le parole «b) in diminuzione parte spesa: titolo 1, missione 20, programma 01, capitolo 321940.1 per euro 350.000,00» sono sostituite dalle parole «b) in diminuzione parte spesa: missione 00, programma 00, titolo 0 (accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00».

#### Art. 7.

##### *Integrazione all'art. 2-bis della legge regionale n. 95/1999*

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 2-*bis* della legge regionale 27 ottobre 1999, n. 95 (Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili), è inserita la seguente:

«b-*bis*) Per l'anno 2020 la ripartizione di cui alla lettera b) è fatta in proporzione al volume di spesa sostenuta negli anni 2016, 2017 e 2018.».

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/10 del 15 luglio 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente:* SOSPIRI

21R00051

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 21.

**Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 117 Speciale del 7 agosto 2020)*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

### ATTO DI PROMULGAZIONE N. 21

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 31/3 del 15 luglio 2020;

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA


la legge regionale 5 agosto 2020 n. 21;

«Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanza di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362»;

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO



CONFERIMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO ED IN MATERIA DI INDENNIZZI A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI DI CUI ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210, NONCHÉ A CAUSA DI VACCINAZIONI ANTIPOLIOMELITICHE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1999, N. 362.

#### Art. 1.

##### *Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico*

1. Sono trasferite alle Aziende sanitarie locali le seguenti funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico:

a) autorizzazioni al trasferimento di titolarità di farmacia di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

b) autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);

c) autorizzazione alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private di cui all'art. 120 del T.U.LL.SS. approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

d) autorizzazione alla chiusura temporanea della farmacia di cui all'art. 119 del T.U.LL.SS. approvato con regio decreto n. 1265/1934;

e) autorizzazione alla gestione provvisoria di farmacia dagli eredi del titolare di cui all'art. 12 della legge n. 475/1968;

f) autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali di cui all'art. 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano);

g) autorizzazione alla sostituzione della persona responsabile di deposito all'ingrosso di medicinali di cui all'art. 101 del decreto legislativo n. 219/2006;

h) autorizzazione alla vendita *on-line* di medicinali di cui all'art. 112-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 219/2006.

2. Le Aziende sanitarie locali sono, altresì, tenute all'aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie ed alla trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.

#### Art. 2.

*Conferimento alle Aziende sanitarie locali di funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge n. 210/1992, nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all'art. 3 della legge n. 362/1999.*

1. Sono trasferite alle Aziende sanitarie locali le funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria).

2. Le Aziende sanitarie locali sono tenute a fornire alla regione i dati amministrativi, contabili e finanziari inerenti gli indennizzi di cui al comma 1, con modalità e tempistiche stabilite dal Servizio del Dipartimento sanità competente per materia.

3. La regione esercita le funzioni relative agli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati di cui alla legge n. 210/1992, per il tramite delle Aziende sanitarie locali, erogando le risorse finanziarie sulla base delle comunicazioni quadrimestrali di cui al comma 2, contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente.

4. In sede di prima applicazione, la Regione trasferisce alle Aziende sanitarie locali le risorse del quadrimestre di riferimento.

#### Art. 3.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 46/2014*

1. All'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Disposizione per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)) le parole: «Il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute rilascia» sono sostituite dalle seguenti: «le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti rilasciano».

2. All'art. 8 della legge regionale n. 46/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «al Servizio regionale competente in materia farmaceutica» sono sostituite dalle seguenti: «alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti»;

b) al comma 3, le parole: «Il Dipartimento regionale competente in materia di salute, attraverso il Servizio preposto, rilascia» sono sostituite dalle seguenti: «le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti rilasciano»;

c) al comma 4, le parole: «La Giunta regionale individua» sono sostituite dalle seguenti: «Le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti individuano».

3. All'art. 10 della legge regionale n. 46/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «il Servizio regionale competente in materia farmaceutica» sono sostituite dalle seguenti: «le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti»;

b) al comma 2, le parole: «il Servizio competente in materia farmaceutica» sono sostituite dalle seguenti: «le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere definite con deliberazione della Giunta regionale, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende sanitarie locali.»

4. All'art. 12 della legge regionale n. 46/2014, le parole: «il Servizio competente in materia farmaceutica del Dipartimento regionale competente in materia di salute autorizza» sono sostituite dalle seguenti: «le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti autorizzano».

5. L'art. 13 della legge regionale n. 46/2014, è sostituito dal seguente: «Art. 13. (Attuazione in via amministrativa) — 1. Le procedure e le modalità relative all'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, alla attività di vigilanza e al procedimento sanzionatorio possono essere definite, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Titolo, nonché alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 219/2006, con deliberazione della Giunta regionale, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio regionale delle funzioni conferite alle Aziende sanitarie locali.»

#### Art. 4.


##### *Abrogazioni*

1. L'art. 1 della legge regionale 21 maggio 2010, n. 20 (Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari) è abrogato.

#### Art. 5.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato «Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati» al Ti-





tolo 1, Missione 13, Programma 07, e con le risorse annualmente iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81545, denominato «Indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Quota integrativa con risorse regionali, legge regionale 18 dicembre 2009, n. 31» al Titolo 1, Missione 13, Programma 07.

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/3 del 15 luglio 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente:* SOSPIRI

*Omissis*

**21R00046**

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. 22.

### **Istituzione del Premio regionale “Federico Caffè”.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLX - n. 117 Speciale del 7 agosto 2020)*

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

### ATTO DI PROMULGAZIONE N. 22

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 31/8 del 15 luglio 2020

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### PROMULGA

### LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020 N. 22

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto pubblico a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

Istituzione del Premio regionale «Federico Caffè»

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la conoscenza personale e professionale del professore Federico Caffè, annoverato tra i più importanti economisti d'Italia, intende istituire il Premio regionale Federico Caffè.

2. Il premio è rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in materia economica, economico politica ed economico sociale della Regione Abruzzo e si propone lo scopo di costituire un momento di riflessione, analisi e memoria del lavoro del professore Federico Caffè attraverso il coinvolgimento diretto di nuove generazioni di economisti.

#### Art. 2.

##### *Svolgimento del premio*

1. Il premio di cui all'art. 1, il cui valore minimo è di euro 1.000,00 e fino ad un massimo di euro 5.000,00, è assegnato con cadenza annuale alle migliori tesi di laurea in Economia Politica e Politica Economica, redatte dagli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in economia degli Atenei italiani.

2. Per l'erogazione del premio, il Servizio segreteria del Presidente, Affari generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale, di seguito denominato Servizio competente, indice apposito avviso pubblico contenente il numero ed il valore dei premi da assegnare e l'individuazione dei soggetti aventi diritto a partecipare.

3. Al finanziamento del premio possono contribuire anche altri enti pubblici, fondazioni, associazioni e privati.

4. L'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente legge è demandata al Servizio competente in collaborazione con gli altri Servizi del Consiglio regionale eventualmente interessati per materia.

#### Art. 3.

##### *Organizzazione della cerimonia di premiazione*

1. La cerimonia di premiazione si svolge, compatibilmente con gli impegni scolastici, ogni anno nella data del 15 aprile, giorno della scomparsa del professore, presso l'Istituto Tecnico di Pescara Tito Acerbo. In sede di prima applicazione, qualora l'entrata in vigore della presente legge non permetta il rispetto della data indicata, la cerimonia potrà tenersi in un'altra data.

2. L'organizzazione della cerimonia di premiazione è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in collaborazione, senza maggiori oneri, con l'Istituto Tecnico Tito Acerbo di Pescara e l'Associazione «Federico Caffè».

#### Art. 4.

##### *Commissione per l'attribuzione dei premi*

1. La valutazione delle tesi di laurea è effettuata da una Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e composta da cinque membri di cui:

- uno designato dall'Associazione Federico Caffè;
- due nominati dai rettori, tra i professori di Politica economica ed Economia politica, degli Atenei abruzzesi;
- il Preside dell'Istituto tecnico Tito Acerbo di Pescara o suo designato;
- uno designato dal Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo.

2. La Commissione rimane in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina. Nel corso della prima riunione la Commissione elegge al suo interno il Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Servizio competente del Consiglio regionale.

3. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è a titolo gratuito e senza rimborso spese.


#### Art. 5.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 15.000,00, a valere sul bilancio del Consiglio regionale, sul capitolo di nuova istituzione Missione 1, Programma 1, Titolo 1 denominato l'Istituzione del Premio regionale Federico Caffè.

2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati per l'anno 2020 in complessivi euro 15.000,00, è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, esercizio 2020, del Consiglio regionale, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo di nuova istituzione denominato l'Istituzione del Premio Regionale Federico Caffè per euro 15.000,00;





b) in diminuzione parte spesa del bilancio del Consiglio regionale: Titolo I, Missione 1, Programma 1, capitolo di spesa numero 1109 denominato Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative” per euro 15.000,00.

3. Alla erogazione delle somme spettanti si provvede con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Per le annualità successive al 2020, agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci del Consiglio regionale.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/8 del 15 luglio 2020, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPIRI*

21R00047

## REGIONE SICILIA

LEGGE 14 ottobre 2020, n. 22.

### Interventi nel settore della forestazione.

*(Pubblicata nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -  
Parte I n. 53 del 16 ottobre 2020, n. 36).*

L’ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finanziamento interventi  
nel settore della forestazione*

1. Per l’esercizio finanziario 2020 l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è incrementata di 15.845,55 migliaia di euro (missione 20, programma 3, capitolo 215746).

2. All’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della missione 1, programma 4, capitolo 219213.

3. Al comma 5 dell’art. 2 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, le parole « e 42.130.901,83 euro per l’esercizio finanziario 2020» sono soppresse e l’importo di euro 42.130.901,83 dell’Allegato 3 di cui al comma 6 dell’art. 2 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni, relativo agli interventi previsti dal comma 8 dell’art. 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive modificazioni per il settore agricolo e forestale per l’anno 2020, è azzerato.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il triennio 2020-2022 sono introdotte le variazioni discendenti dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo di cui all’annessa tabella «A».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione.

Palermo, 14 ottobre 2020

MUSUMECI

*Assessore regionale per l’agricoltura,  
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*  
BANDIERA

*Assessore regionale  
per il territorio e l’ambiente*  
CORDARO




Tabella A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020-2022

SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	AMBIENTE	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Stanziam.	Stanziam.	Stanziam.	Stanziam.	Stanziam.	Stanziam.	Variazione	Variazione	Variazione	Residuo	Residuo	Residuo	Art.	Comm.
							2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
1	4	1	4	3	210213	ACCERTAMENTI TRIBUTARI GIURISDIZIONE DELLA REGIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA FINANZA PUBBLICA (SPESA OBLIGATORIA)	588.599.523,32	865.234.790,91	1.001.000.000,00	588.599.523,32	865.234.790,91	1.001.000.000,00	0,00	0,00	0,00	572.753.973,32	865.234.790,91	1.001.000.000,00	1	2
20	3	1	4	2	215746	SPESA PER LE ATTIVITÀ DI INTERESSI LOCALI (LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 2015, N.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845.550,00	0,00	0,00	1	1
<b>TOTALE SPESA</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845.550,00	0,00	0,00		

Viso: MUSUMECI

(Omissis)

21R00043

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUG-014) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFIRMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 4 0 3 \*

€ 1,00

